



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER II CONTROLLO

Deliberazione n. 37/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che

prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 n. 83 di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella legge 25 settembre 2020 n. 124;

VISTA la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 ed ulteriormente prorogata fino alla conclusione della pandemia in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTE la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Veglio** (BI) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTE le note trasmesse dal Magistrato istruttore al Comune di Veglio;

VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Veglio;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia*

di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".*

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Veglio sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Fondo cassa - esercizio 2017.
2. Risultato di amministrazione:
 - A. Composizione del risultato di amministrazione – esercizio 2017;
 - B. FCDE – esercizio 2017;
 - C. FCDE – esercizio 2018.
3. Indicatore di tempestività dei pagamenti.
4. Saldi di finanza pubblica.

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alla predetta richiesta mediante l'invio di specifiche note di risposta.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e, per questo motivo, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari anni 2017 e 2018, si riepilogano di seguito le principali irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. Fondo cassa – esercizio 2017

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2017, consultabili dalla BDAP, è emerso un fondo cassa pari ad euro 137.998,08. Tale importo non trovava corrispondenza con la banca dati SIOPE, implementata dal Tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, dalla quale risultava un fondo cassa di euro 135.998,08.

In particolare, è stata rilevata una differenza, pari ad euro 2.000,00, relativa a minori riscossioni del titolo 3 che dal rendiconto dell'Ente ammontavano ad euro 84.042,22, mentre da SIOPE risultavano di euro 82.042,22.

Al riguardo l'Organo di revisione nel questionario al consuntivo ha fatto riferimento ad un "*refuso contabile*" (cfr. risposte alla domanda 1.1.1 della Sezione I – *gestione finanziaria*), mentre nella propria relazione al rendiconto ha attestato la corrispondenza degli incassi e dei pagamenti risultanti dalla contabilità dell'Ente con il conto del Tesoriere (cfr. pag. 7).

In merito, inoltre, va evidenziato che dai dati contabili del rendiconto 2018, consultabili dalla BDAP, è emerso sia un fondo cassa iniziale al 01.01.2018 di euro 135.998,08, coincidente con le risultanze di SIOPE al 31.12.2017 e non con quelle del rendiconto approvato dall'Ente sia residui attivi iniziali di importo corrispondente con quelli finali al 31.12.2017.

Alla luce di quanto sopra, il Magistrato istruttore ha evidenziato all'Ente i suddetti aspetti e nel rammentare che la parificazione delle scritture della contabilità finanziaria con i conti degli agenti contabili, con particolare riferimento a quello del Tesoriere dell'Ente, costituisce un'operazione di fondamentale importanza ai fini della rendicontazione generale, ha invitato l'Ente a fornire esaurienti elementi conoscitivi in merito alla mancata conciliazione dei dati di cassa (allegando anche l'eventuale documentazione a supporto) e a trasmettere copia completa del conto del Tesoriere al 31.12.2017.

L'Ente ha confermato che il fondo cassa al 31.12.2017 era pari ad euro 135.998,08 e corrispondeva con le scritture risultanti dal conto del Tesoriere. La differenza di euro 2.000,00 rispetto ai dati risultanti dalla banca dati BDAP, rilevata in sede di istruttoria,

è stata giustificata con una reverse di euro 2.000,00, emessa ma non registrata dalla Tesoreria entro il 31.12.2017 e, pertanto, successivamente annullata.

L'Ente ha specificato, inoltre, di aver provveduto con delibera di Giunta n. 12 del 20.03.2019 di approvazione dello schema di rendiconto 2018, da sottoporre al Consiglio, alla rettifica del saldo di cassa 2017 ed all'approvazione "in sanatoria" del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2017.

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017 riapprovato, di cui è stata allegata copia, riporta i seguenti dati:

fondo cassa al 01/01/2017	129.745,03
riscossioni	558.022,14
pagamenti	551.769,09
fondo cassa al 31/12/2017	135.998,08
residui attivi	96.925,90
residui passivi	208.109,18
risultato di amm.ne al 31/12/2017	24.814,80

Rispetto ai valori rilevati nella BDAP in sede di prima istruttoria, le riscossioni si sono ridotte di euro 2.000,00, il fondo cassa 2017 è diminuito per euro 2.000,00 ed è stato allineato a quello del Tesoriere, i residui attivi sono aumentati di euro 2.000,00 ed il risultato di amministrazione al 31/12/2017 è rimasto invariato.

Riguardo a tale esposizione, con successiva nota istruttoria, è stato evidenziato all'Ente quanto segue.

In primo luogo, si è contestato che non è stato possibile consultare i rendiconti ufficialmente approvati, in quanto sul sito istituzionale non risultano pubblicati né nella sezione Bilanci né nella sezione Provvedimenti e sul punto è stata richiamata l'attenzione sugli obblighi in materia di trasparenza dei bilanci pubblici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In secondo luogo, è stato sottolineato che sia dalla BDAP che dai certificati consuntivi consultabili su Finanza Locale erano emersi i seguenti dati di rendiconto 2017 non aggiornati: 1) il prospetto di "Riepilogo generale delle entrate" riportava un totale riscossioni di euro 560.022,14 anziché di euro 558.022,14 e un totale residui attivi di euro 94.925,90 anziché di euro 96.925,90; 2) i prospetti "Quadro generale riassuntivo" e "Risultato di amministrazione" riportavano dati non coerenti con le correzioni operate

dall'Ente sulle entrate e sul fondo cassa finale. Infine, i dati di rendiconto 2018 riportavano un fondo cassa iniziale corretto di euro 135.998,08 ma un valore dei residui attivi iniziali di euro 94.925,90 anziché di euro 96.925,90.

È stato, quindi, contestata all'Ente la riapprovazione del solo prospetto del risultato di amministrazione, correggendo solo su tale prospetto le riscossioni, la cassa e i residui ed omettendo di far transitare l'operazione di annullamento della reversale nella contabilità dell'Ente. Oggetto di riapprovazione doveva essere, invece, tutto il rendiconto in quanto la correzione in argomento comportava modifiche sui prospetti relativi alle entrate, sul quadro generale riassuntivo e sull'allegato relativo al risultato di amministrazione. In relazione a ciò l'Ente è stato invitato a fornire adeguate spiegazioni in merito alle incongruenze riscontrate.

In risposta l'Ente ha riferito che *"con delibera di Consiglio n. 7 del 23.04.2019 si è proceduto a riapprovare il rendiconto 2017"*, oltre ad approvare il rendiconto 2018 ed ha comunicato l'avvenuta correzione dei dati contabili sulla BDAP sia con riferimento all'esercizio 2017 sia con riferimento all'esercizio 2018.

La delibera n. 7/2019, allegata alla nota di riscontro, risultava, però, con un testo diverso, sia in parte motiva che nel dispositivo, da quello risultante dalla medesima delibera precedentemente trasmessa tramite la piattaforma Con.Te., in allegato al "questionario al consuntivo" (relazione da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266).

Inoltre, nel dispositivo dell'atto era stata richiamata la delibera di Giunta n. 12 del 20/03/2020 con data, quindi, posteriore rispetto all'atto di recepimento stesso.

A fronte di ciò, con una successiva nota istruttoria sono state richieste all'Ente spiegazioni sulle incongruenze rilevate in relazione al diverso testo della delibera n. 7 del 23 aprile 2019 e con riguardo alla data della citata delibera di Giunta n. 12.

In merito alla delibera trasmessa su Con.Te. è stato dichiarato che: *"(...) il revisore ha erroneamente inserito una versione "work in progress" e non quella definitivamente approvata. Purtroppo il sistema genera [una] versione con scritta Originale e questo ha originato il fraintendimento"*.

In relazione alla data della delibera di Giunta n. 12 è stato evidenziato quanto segue: *"(...) trattasi della delibera di Giunta Comunale n. 12 del 20.03.2019 che per mero errore materiale nel dispositivo recita la data del 20.03.2020 e sarà rettificata in sede del primo consiglio comunale"*.

In ordine a tutto quanto sopra esposto, il Collegio, in primo luogo, rileva che i dati presenti su BDAP risultano, ad oggi, corretti. Evidenzia, però, all'Ente l'importanza della corretta compilazione dei dati presenti sulla BDAP richiamando, a tal proposito, quanto dichiarato dalle Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR secondo cui: *"occorre*

sottolineare l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche e richiamare l'attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, inoltre, l'obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari".

Evidenzia, inoltre, che la corretta compilazione del questionario e la trasmissione degli allegati richiesti costituisce presupposto essenziale per lo svolgimento delle attività di controllo di questa Corte per cui si richiama l'attenzione dell'Ente e, in particolar modo, dell'Organo di revisione affinché tali documenti vengano redatti e trasmessi operando preventivamente le necessarie verifiche.

In secondo luogo, il Collegio rileva come non sia ancora possibile consultare i rendiconti dal sito istituzionale, censura su cui l'Ente non ha fornito alcun riscontro, e su quest'aspetto richiama l'attenzione del Comune sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei bilanci pubblici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Risultato di amministrazione

A. Composizione del risultato di amministrazione – esercizio 2017

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2017, consultabili dalla BDAP, è emerso un risultato di amministrazione di euro 24.814,80, di cui parte accantonata a FCDE per euro 7.664,09, parte vincolata per euro 17.150,71 e parte disponibile pari a zero.

La suddetta composizione del risultato di amministrazione non corrispondeva con quanto riportato dall'Organo di revisione nella propria relazione allo schema di rendiconto nella quale il risultato di amministrazione veniva indicato interamente come parte disponibile (cfr. pag. 13). Dalla medesima relazione (cfr. pag. 23) risultava, inoltre, che *"l'Ente non ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità"*, annotazione che appare contrastare, oltre che con i dati contabili consultabili dalla BDAP, anche con quanto riportato nel questionario al consuntivo in merito alla determinazione del FCDE con applicazione del criterio "semplificato" (cfr. risposta positiva alla domanda 5.1 - Sezione I – *gestione finanziaria*).

Posto quanto sopra, con nota del Magistrato istruttore l'Ente è stato invitato a:

- 1) trasmettere copia degli allegati a) e c) al rendiconto, relativi rispettivamente alla determinazione del risultato di amministrazione e alla composizione del FCDE (approvati dall'Organo consiliare con la deliberazione n. 2 del 15.03.2018);
- 2) motivare le discrasie informative tra i prospetti approvati, quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione e i dati contabili consultabili dalla BDAP.

In riscontro all'istruttoria, l'Ente ha specificato che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 "*presente agli atti dell'Ente*" corrisponde al prospetto allegato dal quale è risultato un accantonamento di euro 7.664,09 per FCDE e un disponibile di euro 17.150,71. Ha precisato, inoltre, che nella stessa delibera di Giunta sopra citata si è preso atto dell'errata esposizione del risultato nella relazione del revisore.

Nonostante quanto sopra riportato, i dati presenti in BDAP continuavano ad esporre, oltre al FCDE di euro 7.664,09, un avanzo vincolato di euro 17.150,71 ed un disponibile pari a zero e, per questa ragione, con successiva nota istruttoria sono stati richieste spiegazioni a riguardo.

In riscontro alla suddetta richiesta di informazioni, l'Ente ha provveduto a rettificare i dati anche sulla BDAP, effettuando una nuova trasmissione in data 02/12/2020. Su quest'ultimo aspetto, relativo alla corretta compilazione della BDAP, si richiamano le considerazioni formulate nel paragrafo precedente.

B. FCDE – esercizio 2017

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il risultato di amministrazione del rendiconto 2017 presentava una parte accantonata per FCDE pari ad euro 7.664,09 ed un disponibile di euro 17.150,71.

In relazione alla determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità va sottolineato che dall'esame dell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del suddetto fondo risultava che l'importo minimo da accantonare (colonna d. del prospetto) ammontava ad euro 16.741,22, importo maggiore rispetto a quello dell'accantonamento effettuato (colonna e. del prospetto).

A seguito di apposita nota istruttoria con cui venivano chiesti chiarimenti all'Ente, lo stesso ha confermato l'importo di euro 7.664,09 e ha chiarito, in prima battuta, di aver applicato il c.d. "*metodo semplificato*" ai fini della quantificazione dello stesso.

Inoltre, l'Ente ha riferito di aver escluso dal calcolo del predetto fondo le entrate afferenti al titolo 1, riscosse per autoliquidazione, e quelle del titolo 3, relative al canone di gestione di impianti sportivi che "*non sono da considerare a rischio di dubbia esigibilità in quanto la rendicontazione è stata effettuata a fine anno in sede di consuntivazione verso i gestori e saldati nell'anno successivo*".

Alla luce della risposta fornita dal Comune, con una seconda nota istruttoria, è stato evidenziato quanto segue.

In primo luogo, in relazione alla modalità di calcolo c.d. "semplificato", è stato posto in evidenza che dall'analisi del prospetto di dettaglio (allegato al riscontro istruttorio) risultava che l'Ente avesse utilizzato il metodo ordinario e non il metodo semplificato.

In secondo luogo, con riferimento alla determinazione del FCDE, è stato rilevato che quanto riportato dall'Ente non ha trovato riscontro nei prospetti del FCDE trasmessi. Invero, con riferimento alle entrate del titolo 1, sono state considerate tributi in autoliquidazione, ma per un importo inferiore al minimo. Riguardo al titolo 3 i canoni di gestione degli impianti sportivi (presenti per un importo a residuo pari ad euro 5.200,00), esclusi dal calcolo in quanto "saldati nell'anno successivo", risultavano ancora presenti per il medesimo importo di 5.200,00 euro nel rendiconto 2018 (nella colonna "residui attivi degli esercizi precedenti" nel prospetto del FCDE 2018).

Inoltre, è stato evidenziato all'Ente che nel rispetto del principio contabile n. 3.3 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, non sono oggetto di svalutazione, oltre ai crediti da altre amministrazioni pubbliche e i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Pertanto, a prescindere dal fatto che il citato principio contabile ne disponga l'accertamento per cassa con le modalità ivi riportate, per poterle escludere dal calcolo del FCDE è necessario che effettivamente l'Ente abbia proceduto in tal modo. La presenza di residui risalenti ad annualità pregresse lasciava presumere, al contrario, che l'accertamento non fosse avvenuto col criterio di cassa.

Per quanto sopra, il Comune è stato invitato a: a) confermare che il calcolo del FCDE fosse stato effettuato applicando il metodo ordinario o, in caso contrario, a dare evidenza degli importi considerati ai fini del calcolo c.d. "semplificato" (cfr. principio contabile 3.3 come modificato dal DM 20 maggio 2015); b) confermare che le entrate tributarie in autoliquidazione non fossero state accertate per cassa, secondo il principio contabile n. 3.7.5, o in caso contrario, a giustificare la presenza di residui sulle medesime.

In riscontro, l'Ente ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato è stato quello ordinario e che le entrate per autoliquidazione non sono state accertate per cassa. Riferisce, altresì, che: *"L'esclusione ha tenuto conto del fatto che per il Comune di Veglio l'esazione dell'IMU, della TASI e della TARI per quanto concerne la seconda rata avviene con la scadenza del 16 dicembre, comportando l'effettiva disponibilità degli importi nel corso del gennaio dell'anno successivo. In tal caso non si è ritenuto di inserire l'importo residuo che necessariamente si viene a creare quale credito di dubbia esigibilità e di estendere l'applicabilità del principio contabile"*.

Nulla, invece, è stato riferito in merito agli approfondimenti richiesti sui residui del titolo 3.

In relazione alle motivazioni, sopra riportate, che hanno condotto all'esclusione della quota dell'IMU, della TASI e della TARI, si evidenzia che tale scelta contabile non trova riscontro in alcun principio contabile.

A tale proposito, si osserva quanto segue.

In primo luogo, si sottolinea che il fatto che l'esazione della seconda rata dell'IMU, della TASI e della TARI scada il 16 dicembre non garantisce in alcun modo l'effettivo introito degli importi nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo né successivamente, ma ne esclude solo l'incameramento prima di tale data.

In secondo luogo, si ribadisce il citato principio contabile 3.7.5, ai sensi del quale: "*[l]e entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (...)*". Ne consegue che una corretta applicazione del principio *de quo* avrebbe imposto l'accertamento per cassa dei tributi in autoliquidazione tenendo conto anche delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Così procedendo nel rendiconto dell'esercizio successivo non sarebbero risultate, per tali entrate, residui di annualità pregresse. Tuttavia, l'Ente, nel corso dell'istruttoria, ha chiarito che non ha proceduto all'accertamento per cassa e, quindi, non può trovare applicazione il richiamato principio contabile né tanto meno se ne può estendere impropriamente l'ambito di applicazione. Per quanto sopra, dunque, non può considerarsi corretta l'esclusione dal calcolo del FCDE della quota di residui riscossa nei primi mesi dell'esercizio successivo, in quanto non conforme alle modalità di determinazione dell'accantonamento disciplinate dal principio contabile 3.3.

Alla luce di quanto esposto, quindi, il Collegio rileva l'errata determinazione del FCDE nell'esercizio 2017 per effetto dell'errata applicazione dei principi contabili e per l'esclusione, non adeguatamente motivata, di alcune entrate.

Invero, tenendo conto dell'importo minimo calcolato come da prospetto allegato al rendiconto, il Fondo crediti di dubbia esigibilità era pari ad euro 16.741,22, maggiore di euro 9.077,13 rispetto all'accantonamento effettuato; conseguentemente, la parte disponibile del risultato di amministrazione avrebbe dovuto essere pari ad euro 8.073,58 (17.150,71 - 9.077,13) alla luce della ricostruzione della quota disponibile del risultato di amministrazione considerata nel paragrafo precedente e pari ad euro 17.150,71.

C. FCDE – esercizio 2018

Dall'esame dei dati del rendiconto 2018, consultabili dalla BDAP, è emerso un risultato di amministrazione di euro 17.921,61, di cui parte accantonata di euro 2.188,37, parte vincolata di euro 15.733,24 e parte disponibile pari a zero. Tale composizione del risultato di amministrazione coincideva con quanto riportato dall'Organo di revisione nella propria relazione al rendiconto (cfr. pagg. 11 e 12).

L'accantonamento al FCDE è stato pari ad euro 1.607,35 (importo corrispondente con quanto riportato nell'allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo), e, inoltre, secondo quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 13), sarebbe stato calcolato applicando il c.d. metodo semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015.

Tuttavia, tale accantonamento risultava calcolato solo sui residui del titolo 3 e corrispondeva a circa l'8% dei medesimi.

Per quanto sopra, il Magistrato istruttore non ha ritenuto congruo l'importo di euro 1.607,35 rispetto allo *stock* dei residui conservati e alla capacità di riscossione registrata e, quindi, con apposita nota istruttoria ha invitato l'Ente a trasmettere copia dei calcoli effettuati per determinare l'accantonamento al FCDE al 31.12.2018, motivando l'eventuale esclusione di talune tipologie di entrata.

In riscontro all'istruttoria, il Comune ha dichiarato di avere escluso le entrate in autoliquidazione, anche se dal prospetto trasmesso risultavano escluse tutte le entrate del titolo 1. Dal prospetto allegato, inoltre, la determinazione del FCDE anche per l'esercizio 2018 sembrava essere stata effettuata con applicazione del metodo ordinario e non con quello c.d. "semplificato".

Alla luce di ciò, è stata inoltrata una nota integrativa dell'istruttoria al fine di chiedere ulteriori chiarimenti sia in relazione alla determinazione del FCDE sia con riferimento alla composizione della parte vincolata di euro 15.733,24.

Con riguardo al primo aspetto, è stato chiesto al Comune di: a) confermare che il calcolo del FCDE fosse stato effettuato applicando il metodo ordinario o, in caso contrario, a dare evidenza degli importi considerati ai fini del calcolo c.d. "semplificato" (cfr. principio contabile 3.3 come modificato dal DM 20 maggio 2015); b) confermare che le entrate tributarie in autoliquidazione non fossero state accertate per cassa secondo il principio contabile n. 3.7.5, o, in caso contrario, a giustificare la presenza di residui sulle medesime; c) fornire notizie in merito alla composizione del risultato di amministrazione 2019, trasmettendo copia dei calcoli effettuati per determinare l'accantonamento al FCDE 2019 e motivando in maniera adeguata i residui attivi eventualmente esclusi.

In merito alla determinazione del FCDE 2018 l'Ente ha ribadito le medesime considerazioni già riportate per il 2017, dichiarando quanto segue: "*Come richiesto si*

conferma che il calcolo del FCDE è stato effettuato applicando il metodo ordinario e che le entrate tributarie in autoliquidazione non sono state accertate per cassa secondo il principio contabile n. 3.7.5. L'esclusione ha tenuto conto del fatto che per il Comune di Veglio l'esazione dell'IMU, della TASI e della TARI per quanto concerne la seconda rata avviene con la scadenza del 16 dicembre, comportando l'effettiva disponibilità degli importi nel corso del gennaio dell'anno successivo. In tal caso non si è ritenuto di inserire l'importo residuo che necessariamente si viene a creare quale credito di dubbia esigibilità e di estendere l'applicabilità del principio contabile".

L'Ente ha anche allegato i calcoli effettuati al 31.12.2019, da cui emergono le medesime criticità già rilevate per il 2017 e 2018 e per le quali si ritornerà in sede di controllo dell'esercizio 2019. In questa sede va rilevato, però, che il FCDE al 31.12.2019 continua a non essere calcolato correttamente, in quanto esclude quasi tutte le entrate del titolo 1. Inoltre, dai dati presenti sulla BDAP il risultato di amministrazione è pari ad euro 47.269,41, di cui parte accantonata per euro 12.879,79 (per FCDE euro 11.679,79), parte vincolata per euro 34.389,62 e parte disponibile pari a zero.

Infine, passando alla composizione della parte vincolata, è stato chiesto all'Ente di dettagliare la suindicata composizione pari ad euro 15.733,24 e di indicare la natura dei vincoli applicati e, in merito a ciò, l'Ente ha dichiarato che si tratta di *"vincoli formalmente attribuiti dall'ente nel destinare parte dei ricavi da proventi cimiteriali, derivati da un'attività di bonifica degli archivi comunali alla costruzione di un bagno presso il cimitero stesso"*.

In merito alla determinazione del FCDE esercizio 2018, si ribadiscono le medesime considerazioni espresse in relazione all'esercizio 2017 e, per questo motivo, il Collegio ne evidenzia l'errata determinazione.

Desta, infine, perplessità l'esposizione per due esercizi consecutivi, 2018 e 2019, di una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a zero. Posto che il rendiconto 2019 sarà oggetto di specifico controllo, si ricorda che la composizione del risultato di amministrazione in "fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati" è disciplinata dall'articolo 187 del TUEL e, più in generale, dai principi contabili. Una parte disponibile, cioè "libera", del risultato di amministrazione pari a zero potrebbe essere il risultato di un mero calcolo algebrico tra le varie componenti, in violazione al citato articolo 187 del TUEL, e, in taluni casi, potrebbe celare un disponibile negativo.

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dall'esame dei questionari al consuntivo 2017 e 2018 è emerso il sostanziale rispetto di tutte le disposizioni normative volte a garantire il tempestivo pagamento dei debiti

commerciali (cfr. risposte alle domande della Sezione I – gestione finanziaria - rapporto sulla tempestività dei pagamenti).

Tuttavia, non è stato possibile reperire dal sito Internet dell'Ente allo specifico link di "Amministrazione Trasparente" l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

D'altra parte, dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 (cfr. pag. 8) risulta che l'indice di tempestività dei pagamenti è pari a 21,67 giorni. Tale indicatore, almeno per l'anno 2018, non sembra confermare quanto riportato nel questionario al consuntivo in merito al rispetto delle tempistiche di pagamento dei debiti commerciali. I ritardi nei pagamenti sembrano trovare conferma nel mancato rispetto, per l'anno 2017, del parametro di deficitarietà n. 4 "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente", il cui rapporto si attesta al 42%. Nel 2018, anche se tale parametro non è più previsto quale indice di deficitarietà strutturale, il medesimo rapporto peggiora attestandosi al 49%.

Posto quanto sopra, nel corso dell'istruttoria, l'Ente è stato invitato a: 1) motivare la mancata pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013; 2) specificare le iniziative assunte e/o programmate per ricondurre il parametro nei limiti di legge.

In riscontro il Comune ha riferito solo che nel corso del 2019 la *software house* che gestisce gli applicativi del Comune ha provveduto a ricalcolare il valore dell'ITP con riferimento agli esercizi 2017, 2018 e 2019 ed a pubblicarlo nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, in quanto non erano stati correttamente conteggiati alcuni pagamenti regolarmente avvenuti con RID. Attualmente, si riscontra la pubblicazione sul sito istituzione degli indicatori, che hanno assunto valori negativi, il che riflette una performance coerente con i limiti disposti dal legislatore per tutti gli esercizi del triennio considerato.

Per contro, il rapporto tra i residui passivi complessivi del titolo 1 ed i relativi impegni continua a peggiorare. Nel 2019, infatti, secondo i dati desunti dalla BDAP, tale rapporto risulta quasi pari al 60%.

I predetti indici finanziari restituiscono, quindi, informazioni incongruenti tra loro. Da un lato, la presenza di indicatori di tempestività dei pagamenti coerenti con la normativa di riferimento fa presumere un buon grado di smaltimento dei residui; dall'altro, emerge, invece, l'esistenza di residui passivi di parte corrente di importo consistente rispetto ai relativi impegni. A tal fine, si è trasmessa all'Ente ulteriore richiesta istruttoria con la quale, nel precisare che l'elevato rapporto tra residui e impegni per spese correnti, anche se non più previsto tra i parametri di deficitarietà di cui al D.M. Interno 28 dicembre 2018, può rappresentare comunque, se non opportunamente giustificato, un segnale di

criticità finanziaria, si è richiesto di trasmettere, sia per l'anno 2018 che per il 2019, l'elenco dei residui passivi del titolo 1 riportante per ciascuno di essi l'anno di provenienza, la natura nonché la motivazione relativa alla conservazione dei medesimi, indicando, almeno per gli importi più consistenti, le ragioni del mancato pagamento.

L'Ente in riscontro ha specificato che *"(...)per i debiti verso i fornitori sono state richieste le fatturazioni dei lavori per cui sono ancora aperti dei residui e che verranno cancellati una volta che non saranno esigibili dagli stessi per decadenza dei termini; per i debiti verso ATC per le case di edilizia sociale sovvenzionata, essi sono stati oggetto di richiesta di verifica e solo nel corso del 2020 sono state emesse le relative fatture da parte dell'agenzia territoriale; per i debiti verso il comune di Vallemosso per i servizi in convenzione l'amministrazione ha richiesto la verifica circa la valutazione della responsabilità dei funzionari convenzionati non essendo d'accordo circa l'adeguatezza dell'operato del personale verso il comune di Veglio con sospensione dei relativi pagamenti"*.

Il collegio segnala, pertanto, da un lato, l'obbligo di effettuare un'attenta e puntuale verifica dei residui passivi, che, si ricorda, deve avvenire in maniera sistematica in sede di ogni rendiconto secondo quanto disciplinato dall'articolo 228, comma 3 del TUEL, dall'altro, l'esigenza di avviare tutte le azioni necessarie a definire quanto prima le partite debitorie oggetto di contenzioso.

4. Rispetto del saldo di finanza pubblica

Dall'esame del questionario al consuntivo 2018 è emerso che l'Ente ha conseguito il saldo di cui all'art. 1, commi 466 e seguenti della legge n. 232 del 2016 e che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento di detto saldo, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, corrispondono alle risultanze del rendiconto della gestione (cfr. risposte positive alle domande 1 e 3 della Sezione III – rispetto del saldo di finanza pubblica).

Dal prospetto del monitoraggio al 31.12.2018 e dalla certificazione dei risultati conseguiti, già trasmessi in copia a questa Sezione, risultavano importi diversi da quelli rilevabili dal rendiconto.

In particolare il saldo certificato era pari a 103 migliaia di euro, mentre dai dati del rendiconto lo stesso risultava pari a 52 migliaia di euro. Si rilevava, pertanto, un peggioramento del saldo conseguito rispetto a quello risultante dalla certificazione inviata al MEF entro il termine perentorio del 31.03.2019.

Sul punto, in sede istruttoria, è stato rammentato al Comune quanto previsto dal secondo periodo del comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede:

“Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016”. Resta pertanto confermato, anche per l'anno 2018 ai sensi del citato comma 474, l'obbligo di inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, nel caso si rilevi, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo (in tal senso anche la circolare MEF n. 3 del 14.02.2020).

L'Ente in riscontro ha rappresentato che *“[v]ista la scadenza perentoria dell'invio del saldo di finanza pubblica prevista per il 31.03.2019 effettuata dall'Ente entro tale data, e visto altresì che il rendiconto per l'anno 2018 è stato approvato in via definitiva in data 23.04.2019 la differenza rilevata sarà inviata, previa riapertura del sistema per l'anno 2018”* allegando nel contempo copia della richiesta trasmessa al MEF.

Con successiva comunicazione del 06/11/2020 pervenuta via *e-mail* l'Ente ha trasmesso a questa Sezione la certificazione rettificata coerente con i dati sopra esposti e inviata al MEF, come da ricevuta allegata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

L'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione dei rendiconti di gestione dell'anno 2017 e 2018, secondo quanto disposto in parte motiva;

DISPONE

- 1.** Che l'Ente provveda a determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto di quanto disposto in parte motiva in sede di approvazione del prossimo rendiconto 2020;
- 2.** che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Veglio.

RACCOMANDA

- 1.** di prestare maggiore attenzione nella trasmissione dei flussi informativi alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione;
- 2.** di effettuare un'attenta e puntuale verifica dei residui passivi, secondo quanto disciplinato dall'articolo 228, comma 3 del TUEL, e di avviare tutte le azioni necessarie a definire quanto prima le partite debitorie oggetto di contenzioso.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria l'**1 marzo 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

